



# CITTA' DI TRICASE

## PROVINCIA DI LECCE

### REGISTRO ORDINANZE AREA POLIZIA LOCALE N. 161 del 21/08/2026

**OGGETTO:** ISTITUZIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA VELA A TRICASE PORTO

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

**PREMESSO** che Via della Vela, ubicata nella marina di Tricase Porto, è interessata dalla presenza di veicoli in sosta lungo la strada, con conseguente riduzione della sezione utile disponibile per la circolazione e difficoltà nell'incrocio tra veicoli procedenti in direzioni opposte;

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno preservare, per quanto possibile e compatibilmente con le condizioni di sicurezza e transitabilità della strada, la possibilità di sosta lungo Via della Vela, intervenendo sulla disciplina della circolazione veicolare;

**DATO ATTO** che, ai fini della modifica della disciplina della circolazione in Via della Vela, si è ritenuto opportuno attendere la riapertura al traffico del tratto di Via Borgo Pescatori interessato dai lavori di riqualificazione, al fine di rendere disponibile un collegamento più diretto e funzionale con la predetta strada e consentire l'istituzione del senso unico di circolazione nella direzione da Via Borgo Pescatori verso Via Duca degli Abruzzi;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 153 del 13 agosto 2026, avente ad oggetto "Regolamentazione della circolazione e della sosta in Via Borgo Pescatori", con la quale è stato istituito, a decorrere dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale, il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Lungomare Cristoforo Colombo e l'intersezione con Via Doria, con direzione di marcia da Lungomare Cristoforo Colombo verso Via Doria;

**DATO ATTO** che, in esecuzione della predetta Ordinanza n. 153 del 13 agosto 2026, è stata collocata la prescritta segnaletica stradale e che il senso unico di circolazione in Via Borgo Pescatori è attualmente operativo;

**RAVVISATA** l'opportunità di istituire in Via della Vela il senso unico di circolazione con direzione di marcia da Via Borgo Pescatori verso Via Duca degli Abruzzi, al fine di evitare le difficoltà connesse all'incrocio tra veicoli procedenti in direzioni opposte, migliorare la fluidità della circolazione e, al contempo, preservare per quanto possibile la possibilità di sosta lungo la strada;

**RITENUTO**, altresì, opportuno istituire il divieto di fermata sul lato sinistro rispetto alla predetta direzione di marcia, al fine di assicurare un'adeguata sezione utile per il transito dei veicoli;

**CONSIDERATO** opportuno applicare la predetta regolamentazione a carattere temporaneo e sperimentale sino al 30 settembre 2026, al fine di verificarne concretamente la funzionalità e acquisire elementi utili per le successive determinazioni;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla regolamentazione temporanea e sperimentale della circolazione in Via della Vela mediante l'istituzione del senso unico di circolazione con direzione di marcia da Via Borgo Pescatori verso Via Duca degli Abruzzi e del divieto di fermata sul lato sinistro rispetto alla medesima direzione di marcia;

#### VISTI:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Sindacale n. 11 del 28 Febbraio 2025, mediante il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Settore Vigilanza e Controllo del Territorio;

## **ORDINA**

a decorrere dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale e sino al 30 settembre 2026:

- in **Via della Vela**, l'istituzione, temporanea e sperimentale, del senso unico di circolazione con direzione di marcia da **Via Borgo Pescatori verso Via Duca degli Abruzzi**;
- nel medesimo tratto, l'istituzione del **divieto di fermata** sul lato sinistro rispetto alla predetta direzione di marcia

## **DISPONE**

- ▶ che tutte le disposizioni precedentemente adottate in contrasto con la presente ordinanza si intendono sospese;
- ▶ che gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- ▶ che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online;
- ▶ che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
  - alla Stazione dei Carabinieri di Tricase;
  - alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tricase;
  - alla Centrale Operativa 118 di Lecce;
  - al Comando Provinciale V.V.F di Lecce.

## **AVVISA**

- ▶ Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada;
- ▶ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Puglia – Sezione di Lecce nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinari entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- ▶ Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Vice Commissario Cristian Legari.

Tricase, lì 21/08/2026

Il Responsabile di Settore

Com.te Comm. Sup. Dott.ssa BELLO ANNA GRAZIA